

**OGGETTO: APPALTO PER FORNITURA E TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI PRESSO
GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI AREA OVEST**

CIG 8003407C61

Tra

Acque Bresciane S.r.l., C.F. e P.IVA 03832490985, con sede amministrativa in 25038 Rovato, Via XXV Aprile, 18, in persona del procuratore dott. Paolo Saurgnani (di seguito per brevità la "Stazione Appaltante" ovvero "SA")

e

_____, (di seguito, per brevità l'"**Appaltatore**") C.F. e P.IVA _____, con sede in _____, in persona del legale rappresentante pro tempore _____ in qualità di capogruppo mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandante a seguito dell'atto stipulato in data _____ rep. _____ raccolta n° _____ presso lo studio notarile del _____ (notaio iscritto al Collegio Notarile di _____ al n. _____).

Di seguito congiuntamente denominate le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**".

PREMESSO CHE

- con Determina n. 47/2019 del 08/07/2019 e con bando di gara pubblicato il _____ su GUUE ed il _____ su GURI) si è deciso di procedere all'indizione della procedura di gara ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dell'appalto di fornitura di cui all'oggetto;
- alla procedura ha partecipato, tra gli altri concorrenti, la società _____ C.F. e P. I.V.A. _____, nominata capogruppo mandataria con sede in _____ n. _____, rappresentata dal Sig. _____, e la società mandante _____ C.F. e P. I.V.A. _____, con sede in _____ n. _____, rappresentata dal Sig. _____ la quale, quest'ultima, ha conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., alla società _____. Le percentuali di partecipazione all'appalto sono le seguenti: i) _____ (capogruppo) per una quota pari al _____%; ii) _____ (mandante) per una quota pari al _____%, fermo restando le quote di esecuzione per singola categoria di fornitura dichiarate in sede di gara nell'atto di impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
- a seguito dello svolgimento della procedura di gara, con comunicazione prot. _____ del _____, è stata disposta la proposta di aggiudicazione alla società _____/ al predetto raggruppamento temporaneo di imprese _____;
- sono state espletate le verifiche di legge circa il possesso dei requisiti dell'Appaltatore con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione in favore della società _____ /del Raggruppamento Temporaneo di Imprese _____, come da comunicazione di aggiudicazione prot. _____ del _____;
- sono state effettuate le pubblicazioni inerenti l'esito della gara;
- è stata trasmessa, alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia ("BDNA") tramite piattaforma informatica istituita presso il Ministero dell'Interno, la documentazione necessaria al rilascio della certificazione antimafia di cui all'art. 87 e/o 91 del D. Lgs n. 159/2011, nonché delle

- nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Tenuto conto del tempo occorso per l'ottenimento della documentazione richiesta, a tutela degli interessi della Stazione Appaltante, il presente contratto viene sottoscritto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 259/2011 e s.m.i., dandosi reciprocamente atto le Parti che il contratto verrà risolto di diritto nel caso in cui la Stazione Appaltante ricevesse una certificazione antimafia con esito positivo; **- oppure -** è stata acquisita la certificazione antimafia dalla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia ("BDNA") e/o dalla White List istituita c/o la prefettura di _____ e dalla stessa non emergono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011;
- l'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alla sanzione di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione, anche temporanea, dell'attività ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
 - *le prestazioni svolte verranno liquidate alla società mandataria la quale dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.*

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 PREMESSE, ALLEGATI AL CONTRATTO E DOCUMENTAZIONE

Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che le premesse, gli allegati al presente contratto e tutta la documentazione di gara ne formano parte integrante e sostanziale, anche qualora non materialmente allegati al contratto.

In particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, i seguenti documenti:

- a) Bando di gara;
- b) Comunicazione di aggiudicazione prot. Acque Bresciane n° _____ del ___/___/2019;
- c) il Capitolato Speciale d'Appalto
- d) l'Elenco prezzi Unitari;
- e) gli Allegati A) e B);
- f) il DUVRI;
- g) la garanzia definitiva e le polizze assicurative di cui al successivo punto 8);
- h) le Schede di sicurezza dei prodotti.

L'Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza del Codice Etico adottato dalla SA, richiamato anche dal Piano di Prevenzione della Corruzione approvato, che esplicita i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento dell'attività della Stazione Appaltante.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la fornitura, il trasporto ed il travaso, ove necessario, di prodotti chimici da utilizzarsi presso gli impianti di depurazione gestiti (di seguito, l' "**Appalto**") che dovrà essere eseguito dall'Appaltatore secondo le modalità indicate nel presente contratto, nonché nella documentazione richiamata al precedente art. 1.

L'Appaltatore nell'esecuzione del contratto, che si impegna a garantire senza riserva alcuna, si obbliga ad osservare la normativa vigente nel corso dell'esecuzione ed applicabile all'appalto ed, in particolare, quanto previsto dal D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, il "Codice dei Contratti") e dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "Regolamento"), nei limiti della sua applicabilità.

La Stazione Appaltante comunica che per le prestazioni oggetto del presente contratto sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto e che essendo stati riscontrati i suddetti rischi, si è pertanto provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. già in Vs mani.

Nel D.U.V.R.I. è stato quantificato il costo della sicurezza da interferenze lavorative, ex art. 26 D. Lgs n. 81/2008, pari a € 500,00 (cinquecento/00) come di seguito specificato.

Prima della consegna del servizio/fornitura, il competente Ufficio della SA stabilirà, in accordo con l'Appaltatore, la data in cui effettuare la riunione di cooperazione e coordinamento, accompagnata da eventuali sopralluoghi.

Lo scopo della riunione è di fornire all'Appaltatore le informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, in relazione alla propria attività.

La SA potrà effettuare, nel corso del contratto delle visite ispettive.

Il personale dell'Appaltatore dovrà essere munito di una tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, con l'indicazione del nominativo e la ragione sociale dell'Appaltatore ed indossare apposita divisa/uniforme e DPI (a cura dell'appaltatore). Tale documento dovrà essere sempre visibile ed esposto.

La SA dà atto che il Responsabile per la Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP") aziendale è l'ing. Carlo Maffezzoni.

L'Appaltatore dovrà consegnare le schede di sicurezza aggiornate.

ART. 3 IMPORTO DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVI

L'importo complessivo contrattuale "a misura" ammonta a € _____ (_____/00) oltre ad I.V.A., di cui:

A) prestazione principale del contratto

- € _____,00 per esecuzione dell'Appalto al netto dello sconto offerto in sede di gara;

- € 500,00 oneri di sicurezza per rischi da interferenze, ex art. 26 D. Lgs n. 81/2008 (D.U.V.R.I.)

B) prestazione secondaria del contratto: non sono previste prestazioni secondarie.

Nell'importo del contratto sono compresi i costi di manodopera propri dell'Appaltatore quantificati in € _____ ed i costi di sicurezza aziendali propri dell'Appaltatore, quantificati in € _____, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Fonti di finanziamento: autofinanziamento.

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice, e dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento, in quanto applicabile. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice e le condizioni previste dal presente contratto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, devono ritenersi compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali, da intendersi al netto dell'I.V.A., sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base a propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

La SA si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, nel periodo di efficacia del presente contratto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini previsti nel presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, come previsto dalla normativa vigente. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Resta inteso che il corrispettivo dovuto all'Appaltatore è dato dall'applicazione del ribasso percentuale del ____% sull'Elenco dei Prezzi Unitari posto a base di gara, quest'ultimi applicati all'effettivo quantitativo di forniture eseguite.

I predetti prezzi unitari si riferiscono a forniture eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

L'Appalto di cui al presente contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto ovvero fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

Se allo scadere del termine contrattuale di cui al presente articolo, la SA non avesse provveduto all'aggiudicazione del servizio per il periodo successivo ovvero fosse sorto un contenzioso con riguardo alla legittimità dell'aggiudicazione disposta, l'Appaltatore sarà tenuto a proseguire nell'esecuzione dell'Appalto per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi e per un importo massimo di € _____ (_____) I.V.A esclusa, alle medesime condizioni o comunque a condizioni più favorevoli per la SA.

La SA si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 12 (dodici) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'offerta originaria.

Tale opzione verrà esercitata mediante richiesta scritta inviata dalla SA all'Appaltatore, a mezzo raccomandata A.R. ovvero tramite pec, almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

L'appaltatore è obbligato, in caso di scioglimento del rapporto contrattuale per qualsiasi motivo intervenuta e solo su espressa richiesta della SA, a garantire la prosecuzione della fornitura e a continuare la propria attività fino al subentro del nuovo contraente.

L'Appaltatore dovrà garantire il rispetto della tempistica della fornitura dei prodotti riportata al punto 2) del Capitolato.

Per le forniture oggetto del presente contratto viene richiesta una consegna a scalare - durante il periodo di validità del contratto - sulla base delle effettive necessità della SA, che verranno comunicate successivamente con integrazioni d'ordine (inviata anche tramite fax/e-mail/pec).

ART. 5 LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

Il servizio dovrà essere svolto c/o gli impianti di cui all'Allegato B) del Capitolato.

ART. 6 PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione della fornitura la SA applicherà le penali di seguito stabilite.

I termini di consegna si intendono sempre essenziali e tassativi e potranno essere prorogati solamente con il consenso della SA. In caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi programmati e concordati tra Acque Bresciane e l'Appaltatore, verrà applicata all'Appaltatore una penale pari ad Euro 100,00 per il primo giorno di ritardo ed Euro 200,00/d per i successivi giorni.

Qualora la qualità della prestazione eseguita non sia ritenuta idonea dalla stazione appaltante in quanto difforme dalle specifiche richieste dall'art. 2 ("Modalità di svolgimento dell'Appalto") del presente Capitolato, l'Appaltatore sarà tenuto a ripetere la fornitura senza il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo. In particolare verrà imposto all'appaltatore il ritiro del prodotto, addebitando:

- gli oneri di ritiro del prodotto;
- il lavaggio del serbatoio;
- la nuova fornitura del prodotto con caratteristiche tecniche idonee;
- la pulizia e/o la bonifica e/o il ripristino dei luoghi in cui è avvenuto lo sgocciolamento ovvero sversamento dei prodotti forniti. Qualora l'appaltatore non ottemperi nei termini previsti dalla comunicazione di cui sotto, gli interventi saranno eseguiti dalla stazione appaltante con addebito di ogni eventuale costo attribuibile a detta circostanza.

Qualora la non conformità del prodotto fornito dovesse procurare danni agli impianti, inficiare i processi di depurazione ovvero non consentire di raggiungere i parametri qualitativi dell'acqua in uscita dal depuratore, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire alla stazione appaltante tutti i danni diretti e indiretti provocati ed i costi aggiuntivi sostenuti per ripristinare lo stato di fatto.

Le penali decorrono dal momento del verificarsi dell'inadempienza e saranno applicate previa comunicazione scritta all'Appaltatore, salvo motivata giustificazione.

Il DEC emetterà il certificato di pagamento per la fornitura effettuata e nota di addebito per le penali il cui importo verrà scalato direttamente dal pagamento del certificato, nei tempi previsti all'art. 113-bis del Codice.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci-per-cento) dell'importo contrattuale. Oltre tale limite la SA avrà facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed altresì di fare eseguire la fornitura ad altra impresa con rivalsa sull'Appaltatore inadempiente.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare dalla SA per l'inesatto adempimento delle forniture.

ART. 7 GARANZIA

L'Appaltatore dovrà garantire la merce per 12 mesi dalla data della consegna, per quanto concerne il buon funzionamento delle cose vendute, nonché la buona qualità e la realizzazione a regola d'arte dei propri materiali obbligandosi a riparare o sostituire gratuitamente le parti che risultassero difettose, previa semplice richiesta della SA.

L'Appaltatore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'utilizzo cui è destinata ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore ex art. 1490 c.c.

Il vizio può consistere in una imperfezione materiale della cosa venduta che incide sulla sua idoneità ad essere utilizzata sia sulla mancanza di qualità che si concretizza nella carenza dei requisiti di funzionabilità, utilità e pregio che la cosa dovrebbe presentare.

Le Parti convengono che, in deroga all'art. 1495 c.c., la SA dovrà denunciare l'esistenza di vizi o la mancanza di qualità all'Appaltatore entro trenta giorni dalla scoperta. Al riguardo si precisa che la sottoscrizione del documento di trasporto ("d.d.t.") da parte dell'addetto al magazzino della SA non presuppone una verifica dell'idoneità o della qualità della merce e, pertanto, non può essere invocato quale riconoscimento della sussistenza di eventuali vizi, anche non occulti.

ART. 8 RESPONSABILITA', GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto facenti capo all'Appaltatore stesso quanto alla SA e/o di terzi, in virtù delle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali l'Appaltatore ha provveduto a presentare all'Ufficio Acquisti e Appalti della SA:

- una garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 103 del Codice dei Contratti emessa da _____ polizza n. _____ somma garantita € _____; la cauzione sarà vincolata per tutta la durata del presente contratto. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del presente contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la SA, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 6 "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia definitiva sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della SA, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali; in ogni caso la cauzione potrà essere svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della SA.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla SA;

- una garanzia fideiussoria (RCT/RCO) di responsabilità civile per danni causati a terzi ed operai nel corso di esecuzione dell'Appaltatore, emessa da _____ polizza n. _____ per un massimale non inferiore a € 500.000,00; in particolare detta polizza dovrà tenere indenne la SA, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare alla SA, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché a terzi (compresi gli operai dell'Appaltatore) nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto. Resta inteso che l'esistenza e la validità ed efficacia della presente polizza assicurativa è condizione essenziale e pertanto la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio/fornitura e fino all'emissione dell'attestato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del contratto.

ART. 9 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri e obblighi previsti dal Capitolato, l'Appaltatore si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori ed è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la SA effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore (0,50%) per l'esecuzione dei servizi e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria (garanzia definitiva).

L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

L'Appaltatore, ha depositato presso la SA il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 9.1 Obblighi dell'Appaltatore in fase esecutiva dell'appalto

In riferimento all'art. 8.2) del Capitolato, sono a carico dell'appaltatore i seguenti ulteriori oneri e obblighi:

- La fornitura del prodotto e/o l'esecuzione di tutte le prove di disidratazione necessarie con il polielettrolita che l'Appaltatore intende fornire, al fine di garantire alla stazione appaltante le attese concentrazioni di secco in base alle caratteristiche delle macchine utilizzate;
- I contenitori e gli automezzi a mezzo dei quali saranno trasportati i prodotti chimici dovranno essere idonei e conformi alle normative vigenti in materia, dotati di ogni necessaria segnaletica ed autorizzazione prevista dalla normativa vigente, rimane a completo carico dell'Appaltatore qualsiasi responsabilità civile e penale oltre che il risarcimento dei danni causati dall'utilizzo di contenitori ovvero mezzi impropri da parte dell'Appaltatore per il trasporto dei prodotti oggetto del presente Appalto.
- I veicoli utilizzati dovranno sempre avere assicurata (a cura e spese della Ditta) la regolare copertura del carico trasportato ed ottemperare a tutte le prescrizioni del DM 406 del 25/11/1998, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 212 del D.Lgs.152/2006. L'appaltatore è l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti in ordine alle licenze, autorizzazioni, permessi o quanto altro necessario per la circolazione dei mezzi, compresa la licenza per il trasporto in conto terzi e l'autorizzazione per la portata utile. Gli automezzi dovranno essere condotti da persona abilitata ed adeguatamente esperta al suo utilizzo.
- Sono altresì a carico dell'Appaltatore e compresi nel prezzo definito per la fornitura del singolo prodotto tutti gli oneri della manodopera e dei mezzi necessari per la consegna delle forniture richieste, oltre all'adozione di tutti i provvedimenti necessari ad impedire ogni tipo di contatto tra sostanze che presentano incompatibilità.
- L'Appaltatore è responsabile della manomissione o delle rotture a parti di impianti e reti se avvenute durante l'esecuzione dell'Appalto. In ogni caso sarà onere dell'Appaltatore la sostituzione di eventuali parti rotte durante l'intervento.
- Nel caso di sversamenti accidentali l'Appaltatore dovrà provvedere alla pulizia dei luoghi interessati ovvero alla loro bonifica.

In riferimento all'art. 2.2 del Disciplinare l'Appaltatore dovrà:

- consegnare le Schede di sicurezza aggiornate dei prodotti chimici utilizzati per lo svolgimento dell'appalto;
- garantire la disponibilità dei mezzi, dichiarati in sede di proposta di aggiudicazione, per tutta la durata del contratto;
- mantenere l'aggiornamento della formazione dei conducenti impiegati nell'Appalto (trasporto merci pericolose (ADR)).

ART. 10 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore assume gli obblighi, anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni in oggetto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

E' espressamente causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 11 PAGAMENTI

Il pagamento verrà effettuato mediante Bonifico Bancario a 60 gg f.m. d.f.

Sull'importo netto dei servizi svolti è operata una ritenuta dello 0,50% (zero-virgola-cinquanta-per-cento) da liquidarsi in sede di conto finale.

La SA potrà sospendere il pagamento delle fatture ricevute nel caso in cui il DURC risulti irregolare e/o risultino pendenze tributarie e fiscali dei pagamenti superiori a € 5.000,00, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602 e s.m.i.

Mensilmente il reparto competente della SA emetterà un estratto conto riepilogativo di tutte le consegne/prestazioni effettuate dall'Appaltatore. Per ogni estratto conto dovrà essere emessa un'unica fattura.

Art. 11.1 - OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E SPLIT PAYMENT

La scrivente società è registrata sul sito dell'Agenzia delle Entrate (area "Fatture&Corrispettivi"), pertanto, le fatture dovranno essere inviate con indicazione Codice Destinatario 0000000.

Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere, oltre ai dati necessari per legge, i seguenti dati:

ORDINI DI ACQUISTO o ESTRATTO CONTO (in presenza di contratto)

- Il numero dell'ordine di acquisto o estratto conto : campo 2.1.2.2 <IdDocumento>
- Il codice CIG : campo 2.1.2.7 <CodiceCIG>
- Il codice CUP: campo 2.1.2.6 <CodiceCUP>
- Il numero del S.A.L. o S.A.S. : campo 2.1.7.1 <RiferimentoFase>

DOCUMENTI DI TRASPORTO (se presente)

- Il numero dei documenti di trasporto (d.d.t.) : campo 2.1.8.1 <NumeroDDT>
- Data dei documenti di trasporto (d.d.t.): campo 2.1.8.2 <DataDDT>

Si richiede inoltre di allegare all'XML i seguenti documenti se presenti:

- i ddt;
- il certificato di pagamento ed ulteriori dettagli che riterrete necessari;
- prospetto delle ritenute dello 0,50 per cento, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale;

- in caso di fatturazioni separate dei componenti del RTI la dicitura: "FATTURAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON LA SOCIETA'.....".

La mancanza dei dati obbligatori richiesti all'emissione della fattura potrebbe determinare un ritardo nei pagamenti non imputabile alla scrivente società e le sue controllate.

La singola fattura non potrà fare riferimento a più di un CIG (codice identificativo gara).

La scrivente società rientra nel regime di IVA in Split Payment; le fatture che perverranno con regime IVA diverso da Split, salvo i casi di applicazione specifici di ulteriori regimi fiscali previsti dalla normativa vigente, saranno rigettate e verrà richiesta apposita nota di credito ed emissione di fattura corretta.

Le fatture dovranno:

- riportare l'annotazione "OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER D.P.R. 633/72 SPLIT PAYMENT"
- esporre l'aliquota e l'ammontare dell'I.V.A. dovuta in fattura.

ART. 12 SUBAPPALTO E PAGAMENTI SUBAPPALTATORI

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione della SA e nel rispetto dell'art. 105 del Codice dei Contratti, le forniture che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura massima del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

La SA NON provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e/o cottimisti, salvo i casi di cui all'art. all'articolo 105, comma 13, del Codice e, qualora ricorrano le condizioni, il pagamento dei subappaltatori/cottimisti avverrà con Bonifico Bancario a 90 gg f.m. d.f.

L'Appaltatore dovrà obbligatoriamente trasmettere alla SA, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai medesimi subappaltatori/cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate la SA può imporre all'Appaltatore di adempiere alla trasmissione dei documenti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a quando l'Appaltatore non provveda.

È vietato l'affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore.

ART. 13 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non diffondere le informazioni di cui venisse a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto o che gli vengano messe a disposizione dalla SA. L'obbligo di segretezza sarà vincolante per tutta la durata del contratto e per i cinque anni successivi alla sua conclusione.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della SA anche per l'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, incaricati, ausiliari e subappaltatori, la cui violazione determina la risoluzione di diritto del contratto oltre al risarcimento dei danni subiti dalla SA.

ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente il presente contratto, a pena di nullità.

ART. 15 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D. Lgs 6/09/2011, n. 159, la SA ai sensi dell'art. 109 del Codice dei Contratti può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto con preavviso all'Appaltatore non inferiore a 20 (venti) giorni.

Sarà dovuto all'Appaltatore il compenso per il servizio regolarmente e correttamente eseguito sino al momento dell'esercizio del recesso da parte della SA.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto nei termini indicati e secondo le prescrizioni ricevute senza che possano essere rimandate o sospese.

Fermo quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei Contratti, qualora si verifichi un inadempimento delle obbligazioni contrattuali definite nei documenti di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 c.c., la SA inoltrerà le relative contestazioni in forma scritta all'Appaltatore che sarà tenuto a rimediare agli inadempimenti entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione. Trascorso inutilmente il termine fissato, la SA si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

Le parti convengono espressamente, altresì, che ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del Contratto, i seguenti casi relativi a:

- a) l'Appaltatore risulti carente dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) mancata presa in consegna dell'Appalto o mancata presentazione per la presa in consegna dell'Appalto;
- c) mutamenti nella situazione finanziaria dell'Appaltatore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del contratto;
- d) frode, grave negligenza, manifesta incapacità o grave inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali nell'esecuzione nel contratto;
- e) violazione accertata degli obblighi derivanti dal Codice Etico, del Piano della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla Stazione Appaltante, pubblicati sul sito internet istituzionale (www.acquebresciane.it) e che il concorrente dichiara di conoscere;
- f) assoggettamento dell'Appaltatore a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 110 del Codice dei Contratti;
- g) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h) subappalto non autorizzato;
- i) cessione, anche parziale, del contratto;
- j) verificarsi delle condizioni previste al precedente **art. 6) Penali**;
- k) verificarsi delle condizioni previste all'**art. 2.1) Garanzia dei risultati dell'Appalto del Capitolato**;
- l) sospensione/revoca delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio;
- m) quando l'Appaltatore provochi direttamente o indirettamente un danno economico alla SA e si renda responsabile di fatti o circostanze che causino un serio pregiudizio d'immagine alla SA;

- n) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del contratto quali l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- o) violazione della clausola di riservatezza, di cui all'art. 13) del presente contratto;
- p) violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.;
- q) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato D. Lgs n. 81/2008.

Nei casi indicati al presente articolo, la SA corrisponderà all'Appaltatore soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente eseguite sino al giorno della risoluzione, dedotte le penali, le spese sostenute ed i danni subiti dalla SA. All'Appaltatore non spetterà alcun compenso aggiuntivo.

Sono sempre dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dell'Appalto eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

E' fatto salvo il diritto della SA, anche a prescindere dalla risoluzione del contratto d'appalto, al risarcimento di tutti i danni subiti imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni allo stesso affidate ed oggetto dell'appalto.

ART. 17 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra la SA e l'Appaltatore in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione e/o recesso del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Brescia previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice dei Contratti.

ART. 18 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni della SA e, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono inviate mediante RACCOMANDATA A.R./PEC/FAX/E_MAIL indirizzate all'Appaltatore nel domicilio indicato negli atti di gara, OVVERO mediante consegna diretta al legale rappresentante dell'appaltatore o ad altro suo incaricato che dovrà rilasciare regolare ricevuta.

Le comunicazioni alla SA da parte dell'Appaltatore sono inviate mediante RACCOMANDATA A.R./PEC/FAX/E_MAIL OVVERO mediante consegna diretta all'ufficio Acquisti e Appalti o se del caso al DEC o Responsabile del contratto ove nominato, che ne attesterà la ricezione.

ART. 19 PUNTI DI CONTATTO

Per qualsiasi richiesta/chiarimento relativa alle condizioni contrattuali ed economiche del presente contratto il punto di contatto competente della Stazione Appaltante, oltre al Responsabile del Procedimento ing. Mario Giacomelli, è identificato nell'Ufficio Acquisti e Appalti (e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it; tel. 030.7714530 - 030.7714273).

ART. 20 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, ove previste, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS N. 231/2001 E S.M.I. ED AL CODICE ETICO

L'Appaltatore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 231/2001 e s.m.i., nonché di quelle contenute nel Codice Etico della Committenza (consultabile sul sito internet) facente parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i. adottato da quest'ultima, di condividerne i contenuti e di obbligarsi a rispettarle e a farle rispettare ai suoi dipendenti, collaboratori o preposti nell'esecuzione del presente contratto.

Resta inteso tra le Parti che la violazione di tale obbligo, così come l'applicazione di sanzioni ai sensi del D.Lgs 231/2001 e s.m.i. a carico dell'Appaltatore, costituirà grave inadempimento contrattuale e darà facoltà alla Committenza, mediante comunicazione scritta, di volersi avvalere della presente clausola, di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo in ogni caso il diritto della Committenza di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, i dati personali relativi al personale, amministratori/soci/dipendenti/collaboratori dell'Appaltatore eventualmente forniti in relazione all'espletamento del presente Contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo Contratto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalla Committenza e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento, in conformità a quanto previsto all'informativa privacy allegata.

Letto confermato e sottoscritto.

FIRMA

Con la sottoscrizione del presente contratto si intendono accettate tutte le condizioni riportate nello stesso atto e negli allegati ed, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore approva espressamente le condizioni degli articoli 6 ("Penali"), 7 ("Garanzia"), 15 ("Recesso") e 16 ("Risoluzione del Contratto").

L'APPALTATORE per accettazione

Data, _____ firma _____